

libro in custodia
in data 31.05.2021

Vincenza De Pace
(Assistente Giudiziario)

N. 7(8 e 9)/2021 MPS
N. 1/2016 R.G. Assise
N. 938/2010 P.M.

LA CORTE DI ASSISE DI TARANTO

composta da:

dott.ssa Stefania D'Errico
dott.ssa Fulvia Misserini
sig.ra Maria Tagliente
sig.ra Patrizia Crescenzo
sig.ra Barbara Pappalepore
sig.ra Anna Caterina Gennari
sig.ra Grazia Viapiano
sig. Angelo Semidai

Presidente
Giudice togato
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.

riunita in camera di consiglio per decidere sulle istanze, pervenute in Cancelleria in data 14.10.2020, ed avanzate rispettivamente dagli Ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, con nuovo deposito avvenuto in data 20.12.2019 presso l'Ufficio GIP in sede (istanze trasmesse a questa Corte a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 5.10.2020, con cui veniva risolto il conflitto di competenza sollevato per la gestione del sequestro), a mezzo delle quali veniva richiesta la liquidazione delle somme spettanti a titolo di acconto del compenso e di indennità per l'attività dagli istanti svolta quali custodi e amministratori giudiziari di determinate Aree (Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie e Area GRF) dello stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, sottoposte a sequestro giusto decreto emesso dal G.I.P. in sede in data 25.7.2012;

esaminate le predette istanze unitamente alle note specifiche allegate alle stesse;

ritenuto che l'art. 59 del DPR 115/2002 stabilisce che *Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia e che sino alla emanazione, l'indennità dovrà essere determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali (art. 276 del citato DPR);*

ritenuto che in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (tra le tante cfr. Cass. 20.1.2020, n. 1205);

rilevato che per la liquidazione dei compensi spettanti a un ausiliario del giudice deve essere utilizzata la tariffa vigente al momento della liquidazione e non del conferimento dell'incarico, consentendo, secondo parametri aggiornati di valutare e retribuire la attività svolta (cfr. Cass. sez. un., 26/07/2019, n.20400);

ritenuto pertanto che nel caso trattandosi della gestione di un'azienda possa trovare applicazione la disciplina in tema di compensi dettata dal DPR 177/2015 in materia di amministrazioni giudiziarie così come disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e dall'art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. nella parte in cui stabilisce che avendo il *sequestro preventivo per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare* l'amministrazione viene nominato, appunto, un amministratore giudiziario;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario dei beni deve essere calcolata - giusta applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 - per scaglioni progressivi, sicché la sua misura corrisponde alla sommatoria dei valori percentuali calcolati su ciascuno scaglione (così Cass. 16.2.2021, n. 9997);

ritenuto che si possa condividere il valore afferente al compendio aziendale stimato dal custode giudiziario e emergente dalla sommatoria dei valori esposti nel bilancio sociale al 31.12.2011 (di cui alla tabella 2 della pagina 31 della istanza di liquidazione) pari a 2.000.000.000 di euro (stima per difetto);

rilevato che pertanto in base alla tabella indicata all'art. 3 i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:

a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

[...]

2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:

- a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;
- b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
- c) ogni altra somma ricavata.

ritenuto che nel caso di specie in base all'indicato valore del compendio aziendale, i compensi possono liquidarsi ponendo come percentuale quella minima in complessivi euro 818.000.000 (240.000.000 + 200.000.000 + 170.000.000 + 140.000.000 + 110.000.000 + 80.000.000 + 18.000.000);

ritenuto che nel caso si tratti di un incarico collegiale e che, quindi, trova applicazione la regola di cui al comma 5 del citato DPR, secondo cui *Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4;*

rilevato quindi che nel caso debba essere applicato in ragione del numero degli amministratori l'aumento del 70% pari ad euro 572.600.000 e che quindi la somma complessiva possa intendersi pari ad 1.390.000.000 euro;

rilevato che la istanza è limitata ad un acconto pari ad un anno circa della attività, con la conseguenza che della somma complessivamente calcolata si stima equo liquidare, allo stato, il 10%;

ritenuto che debbano essere rimborsate le spese documentate;


P.Q.M.





LIQUIDA in favore degli Ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, a titolo di compenso e spese nel periodo 25.7.2012 – 15.10.2013, la somma complessiva di euro 139.000.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, nonché la somma di euro 7.426,30 in favore dell'Ing. Valenzano, la somma di euro 4.084,40 in favore dell'Ing. Laterza e la somma di euro 8.371,27 in favore dell'Ing. Lofrumento a titolo di rimborso spese.

Provvedimento letto in udienza.

Taranto, li 31.05.2021

Il Presidente (dot. S. D'ERRICO)



Giudici




Gennaro D. Colonna.
Grazia Tripano
